



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXV - n. 37

**Publicato sul sito www.agcm.it
22 settembre 2025**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A561 - APP TRACKING TRANSPARENCY DI APPLE	
<i>Provvedimento n. 31665</i>	5
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	7
C12745 - AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR-EREDI MAGGI GROUP/CONTACT ITALIA	
<i>Provvedimento n. 31666</i>	7
C12747 - PAI CASTELLO HOLDING 1/ORION	
<i>Provvedimento n. 31667</i>	10
INDAGINI CONOSCITIVE	14
IC57 - EDITORIA SCOLASTICA	
<i>Provvedimento n. 31670</i>	14
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	16
AS2105 - COMUNE DI SAPRI (SA) - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE - PROROGA DI MAGGIO 2025	16

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A561 - APP TRACKING TRANSPARENCY DI APPLE

Provvedimento n. 31665

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 settembre 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 30620 del 2 maggio 2023 con il quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti delle società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l. per accertare l'esistenza di violazioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 102 TFUE;

VISTO il proprio provvedimento n. 31340 dell'8 ottobre 2024 con il quale il procedimento è stato oggettivamente esteso in relazione alla potenziale restrittività della condotta consistente nell'imposizione agli sviluppatori di applicazioni terze per il sistema operativo mobile iOS di condizioni non oggettive, non trasparenti, non proporzionate e suscettibili di avvantaggiare la stessa Apple in merito alle modalità di richiesta del consenso degli utenti ai fini dello sfruttamento dei dati a fini pubblicitari;

VISTO il proprio provvedimento n. 31656 del 5 agosto 2025 con cui è stato prorogato il termine di conclusione del procedimento all'11 novembre 2025;

VISTA l'istanza di proroga pervenuta in data 26 agosto 2025 da parte delle società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l.;

CONSIDERATA la necessità di garantire alle Parti il più ampio esercizio dei diritti di difesa e del contraddittorio;

RITENUTO necessario disporre la proroga del termine di conclusione del procedimento, attualmente fissato all'11 novembre 2025;

DELIBERA

di prorogare il termine di conclusione del procedimento al 16 dicembre 2025.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12745 - AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR-EREDI MAGGI GROUP/CONTACT ITALIA

Provvedimento n. 31666

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 settembre 2025;

SENTITO il Relatore Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. Eredi Maggi Group S.r.l., pervenuta in data 12 agosto 2025;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Azimut Libera Impresa S.G.R. S.p.A. (di seguito, "Azimut", c.f. 06566950967) è una società che opera nel settore degli investimenti e della gestione patrimoniale, focalizzata su soluzioni finanziarie per piccole e medie imprese per supportare la crescita e l'innovazione mediante investimenti diretti, fondi e strumenti finanziari mirati. In particolare, essa opera come società di gestione di alcuni fondi chiusi di investimento mobiliare.

Il capitale sociale di Azimut è interamente detenuto da Azimut Holding S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano a capo del gruppo finanziario Azimut. L'azionariato di Azimut Holding è in gran parte flottante, mentre il 22% circa è detenuto da Timone Fiduciaria S.r.l., che riunisce gli azionisti aderenti al patto di sindacato sulla società.

Il Gruppo Azimut ha realizzato nel 2024 un fatturato in Italia di oltre [1-5]* miliardi di euro e di circa [1-5] miliardi di euro a livello mondiale.

2. Eredi Maggi Group S.r.l. (di seguito, "EMG", c.f. 08888470724) è una società holding a capo di un gruppo operante nella realizzazione di impianti elettrici civili e industriali, di strutture per impianti fotovoltaici, di componentistica elettrica ed elettronica; nella progettazione, installazione e monitoraggio di impianti fotovoltaici domestici ed industriali, su tetto e a terra; nella produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica; nel settore immobiliare.

EMG è controllata congiuntamente da quattro persone fisiche.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Il Gruppo che fa capo a EMG ha realizzato nel 2024 un fatturato di oltre [35-100] milioni di euro, quasi interamente per vendite in Italia.

3. Contact Italia S.r.l. (di seguito, “Contact”, c.f. 05215040725) è una società attiva nella produzione e commercializzazione di componenti per impianti fotovoltaici, nonché nella produzione e vendita di componentistica elettrica.

Contact è indirettamente controllata in via esclusiva da EMG.

Nel 2024 Contact ha realizzato un fatturato di circa 40 milioni di euro, per oltre il 95% per vendite in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

4. L’operazione in esame (di seguito, “Operazione”) consiste nell’acquisizione del controllo congiunto di Contact, tramite una società veicolo, da parte di Azimut ed EMG.

5. Il controllo congiunto sulla società veicolo e su Contact sarà esercitato da Azimut e da EMG in virtù dei patti parasociali sottoscritti, che danno all’azionista di minoranza un diritto di veto sulle decisioni strategiche di Contact.

In particolare, [omissis].

6. L’operazione prevede la sottoscrizione di un contratto [omissis].

Secondo le Parti, il contratto costituisce una restrizione accessoria, in quanto [omissis].

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

7. L’Operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

8. Il contratto [omissis] possono essere considerati restrizioni accessorie necessarie all’operazione di concentrazione, in quanto limitati [omissis] e di durata non superiore a due anni e quindi volti a salvaguardare il valore di Contact.

IV. VALUTAZIONI

9. In ragione dell’operatività di Contact, l’Operazione riguarda principalmente il mercato della produzione e commercializzazione di componenti per impianti fotovoltaici¹, di dimensione nazionale, all’interno del quale è possibile individuare i segmenti della produzione e vendita di strutture di montaggio per impianti fotovoltaici da tetto e per quelli da terra², nonché il segmento della produzione e vendita di quadri elettrici per impianti fotovoltaici.

¹ Cfr. C12697 – *Duferco Italia Holding – Comal*, provv. 31434 del 9/1/2025.

² Cfr. M.11656 – *Enstall / Schletter*, decisione della Commissione Europea del 10/12/2024.

L'Operazione riguarda inoltre il mercato della produzione e vendita di componenti elettrici, di dimensione almeno nazionale, in cui Contact è marginalmente attiva.

10. Secondo le informazioni fornite dalle Parti, il Gruppo Azimut non è presente in tali mercati né in mercati verticalmente collegati.

Per tale motivo, qualsiasi sia la definizione dei mercati rilevanti adottata, l'Operazione non appare suscettibile di produrre modifiche della struttura concorrenziale di tali mercati.

11. Va peraltro osservato che Contact è attiva solo in alcuni segmenti del mercato della produzione e commercializzazione di componenti per impianti fotovoltaici, con quote sempre inferiori al 15%, mentre detiene una quota marginale nel mercato della produzione e vendita di componenti elettrici.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12747 - PAI CASTELLO HOLDING 1/ORION*Provvedimento n. 31667*

L' AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 settembre 2025;

SENTITA la Relatrice, professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata da PAI Castello Holding 1 S.r.l. pervenuta in data 19 agosto 2025;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. PAI Castello Holding 1 S.r.l. (di seguito, "PAI Castello", P.IVA 12468050963) è un veicolo speciale di acquisizione, controllato da PAI Mid-Market II Funds SCSp (di seguito, "PAI Mid-Market II"), un fondo gestito e assistito da PAI Partners S.à r.l., che è controllata in ultima istanza da PAI Partners SAS (nel seguito, "PAI Partners").

2. PAI Partners è un operatore europeo di *private equity* con sede a Parigi, che gestisce fondi di private equity, incluso PAI Mid-Market II che è coinvolto nell'Operazione. I fondi gestiti da PAI Partners seguono una *policy* volta ad acquisire partecipazioni di maggioranza in società attive nei seguenti settori: servizi alle imprese, prodotti alimentari e di consumo, prodotti industriali e sanità. PAI Partners fa capo ai suoi partners, nessuno dei quali detiene più del 25%.

3. Il fatturato consolidato realizzato delle *portfolio companies* dei fondi gestiti e assistiti da PAI Partners nell'anno 2024, è stato pari a circa [30-40]* miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [1-5] miliardi conseguiti a livello nazionale.

4. Orion S.r.l. (P. IVA 02149470284) è una società a responsabilità limitata italiana, attiva (direttamente e tramite le proprie controllate, nel seguito congiuntamente indicate come "Orion" o "Target") nel settore dei servizi ambientali e industriali. Orion è specializzata nella progettazione, installazione e manutenzione di sistemi per il monitoraggio della qualità dell'aria, delle acque e delle emissioni industriali, offrendo anche consulenza tecnica e supporto agli adempimenti normativi.

5. Attualmente, il capitale di Orion è detenuto da Xenon Fidec Fondo per la Decarbonizzazione e l'Economia Circolare (Sca) Sicav Raif (di seguito, "Xenon"), per il 70,49% del capitale, LPH S.r.l. ("LPH"), per il 4,87% del capitale, e da alcune persone fisiche (tra cui il signor [S.S.] che detiene il

*Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

13,43% del capitale¹). Nel seguito, Xenon, LPH e il signor [S.S.] saranno indicati congiuntamente come “Venditori di maggioranza”, mentre i restanti soci saranno indicati come “Venditori di minoranza”.

6. Il fatturato consolidato dalla Target, a livello mondiale nell’anno finanziario 2024, è stato pari a circa [35-100] milioni di euro, di cui [35-100] milioni conseguiti in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

7. L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione, da parte di PAI Partners, del controllo esclusivo di Orion e delle società da essa controllate, tramite PAI Castello (di seguito, “Operazione”).

8. Secondo le previsioni dello *share and purchase agreement* (SPA) tra PAI Castello e i Venditori di Maggioranza, questi ultimi si impegnano a cedere le proprie quote di partecipazione a PAI Castello e Xenon dovrà far sì che tutti i Venditori di Minoranza vendano a PAI Castello tutte le loro rispettive quote partecipative.

9. Lo SPA, in particolare [omissis] dello stesso, prevede altresì la possibilità per i Venditori di maggioranza e di minoranza di reinvestire in Orion una parte della loro quota di proventi dell’Operazione. Tuttavia, i venditori che reinvestiranno non avranno alcun diritto di veto sulla nomina o la rimozione dei membri del consiglio di amministrazione di Orion, i quali saranno tutti nominati da PAI Partners. Inoltre, i soggetti venditori che decideranno di reinvestire nella Target avranno esclusivamente diritti *standard* di tutela delle minoranze, mentre [omissis].

10. L’Operazione prevede inoltre alcune restrizioni accessorie, della durata di almeno [omissis] anni dalla data del closing², consistenti nell’obbligo per i Venditori di maggioranza e minoranza (ad eccezione di Xenon) a:

- a. non intraprendere o svolgere attività in concorrenza con Orion in [omissis];
- b. non perseguire [omissis];
- c. non effettuare [omissis];
- d. non sollecitare [omissis];
- e. non sollecitare i [omissis].

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

11. L’Operazione, in quanto finalizzata all’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato

¹ Gli altri soci persone fisiche sono i [M.C.] (per il 3.66%), [F.D.] (per il 3.66%), [S.B.] (per il 1.33%), [S.G.] (per il 0.86%), [G.C.] (per il 0.86%) e [I.B.] (per il 0.86%).

² I patti di non concorrenza e non sollecitazioni hanno una durata almeno [omissis].

superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro³.

12. I patti di non concorrenza e non sollecitazione sottoscritti dalle Parti e descritti in precedenza possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che essi siano limitati geograficamente all'area d'attività dell'impresa acquisita, temporalmente ad un periodo di tre anni a partire dal closing dell'operazione, e non impediscano al venditore di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario⁴.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

Il mercato rilevante

13. In ragione delle attività della Target, l'Operazione in esame riguarda principalmente il settore dell'ecological *consulting*. Nella specie, Orion è attiva nella progettazione, installazione e manutenzione di sistemi avanzati per il monitoraggio ambientale – in particolare per l'analisi della qualità dell'aria, delle emissioni industriali e delle acque – offrendo soluzioni integrate per enti pubblici e industrie.

14. In alcuni precedenti dell'Autorità⁵ è stato preso in considerazione il possibile mercato dell'ecological *consulting*, comprendente i servizi di analisi, consulenza e monitoraggio ambientale consistenti: (i) nella valutazione della qualità delle acque e dei rifiuti; (ii) nelle indagini e bonifiche ambientali; (iii) nel monitoraggio e telecontrollo ambientale (ossia elaborazione di sistemi di monitoraggio e valutazione dell'impatto di inquinanti ambientali); (iv) nell'impostazione di sistemi di gestione ambientale nelle aziende; (v) nell'assistenza tecnico-legale relativa a problematiche ambientali. La domanda dei servizi di consulenza ambientale proviene in prevalenza dal settore industriale, nonché da enti pubblici che necessitano di una consulenza specialistica su problematiche ambientali.

15. Nel caso di specie, la definizione del mercato dal punto di vista merceologico può essere lasciata aperta, in quanto – in ragione dell'assenza di sovrapposizioni orizzontali o legami verticali o conglomerati – le valutazioni circa gli effetti dell'Operazione non muterebbero.

16. Dal punto di vista geografico, l'offerta appare caratterizzata da operatori la cui presenza si estende su tutto il territorio nazionale, ai quali si affiancano piccole imprese a livello locale. Tuttavia, al pari di quanto già indicato per la definizione merceologica del mercato, è possibile lasciare aperta anche la definizione geografica del mercato rilevante in quanto non muterebbero le valutazioni circa gli effetti dell'Operazione.

Gli effetti dell'Operazione

17. L'Operazione non dà luogo a sovrapposizioni orizzontali tra le attività delle Parti in quanto nessuna delle società in portafoglio detenute da fondi di investimento gestiti da società di PAI

³ Cfr. Delibera AGCM n. 31495 del 18 marzo 2025.

⁴ Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).

⁵ Cfr. Provvedimenti AGCM n. 31343 del 8 ottobre 2024, caso C12673 – *SD Worx People Solutions / Caldera*, n. 30630, del 9 maggio 2023, caso C12536 – *Lab Analysis Group / ENI Rewind / Laser Lab*, e n. 19688 del 26 marzo 2009, caso C9693 – *Iride Acqua Gas / Idrocons*.

Partners è attiva nel medesimo mercato in cui opera Orion o in mercati posti a monte o a valle del mercato nel quale è attiva la Target. L'Operazione, quindi, comporta la mera sostituzione di un operatore con un altro.

18. Ad ogni modo, la posizione di Orion nel mercato non è comunque significativa. Infatti, la quota di mercato detenuta da Orion, secondo le stime delle Parti, è all'incirca del [10-15%].

19. Alla luce delle considerazioni esposte, l'Operazione non appare idonea a ostacolare la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza e non sollecitazione sopra descritto possa ritenersi accessorio all'Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, il patto che si dovesse realizzare oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

INDAGINI CONOSCITIVE

IC57 - EDITORIA SCOLASTICA

Provvedimento n. 31670

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 settembre 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale l'Autorità può procedere a indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata;

VISTO il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, adottata dall'Autorità il 7 maggio 2024;

VISTO il proprio provvedimento del 10 settembre 2024, con il quale l'Autorità ha deliberato l'avvio, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di un'indagine conoscitiva sull'editoria scolastica;

VISTO il proprio provvedimento del 29 luglio 2025, con il quale l'Autorità ha disposto la pubblicazione, nel sito *internet* dell'Autorità, del Rapporto Preliminare relativo all'indagine conoscitiva sull'editoria scolastica, fissando al 30 settembre 2025 il termine entro il quale i soggetti che vi abbiano interesse possono presentare le proprie osservazioni;

VISTE le richieste di proroga del termine per la presentazione di osservazioni al Rapporto Preliminare, pervenute all'Autorità;

DELIBERA

di prorogare al 15 ottobre 2025 il termine entro il quale i soggetti che vi abbiano interesse possono presentare le proprie osservazioni al Rapporto Preliminare relativo all'indagine conoscitiva sull'editoria scolastica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino e sul sito *internet* dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS2105 - COMUNE DI SAPRI (SA) - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE - PROROGA DI MAGGIO 2025

Roma, 6 agosto 2025

Comune di Sapri

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 5 agosto 2025, ha deliberato di rendere un parere motivato, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riferimento all'Avviso Pubblico del Comune di Sapri pubblicato in Albo Pretorio il 25 maggio 2025, avente ad oggetto "*Riordino ed efficacia delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi della Legge 14 novembre 2024, n. 166, di conversione del D.L. 16 settembre 2024, n. 131*" (anche "Avviso"), trasmesso con una segnalazione pervenuta il 20 giugno 2025.

Nell'Avviso sono preliminarmente richiamate le disposizioni di cui al decreto legge n. 131/2024, convertito nella legge n. 166/2024 e, in particolare, le previsioni relative all'estensione dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime sino al 30 settembre 2027 e le sentenze del giudice amministrativo frattanto intervenute al riguardo¹.

Ciò posto il Comune di Sapri, al netto della legittimità della previsione legislativa relativa alla proroga al 30 settembre 2027, ravvisa la necessità di ritenere legittime le occupazioni delle aree in concessione fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni demaniali marittime, al fine di salvaguardare la continuità dell'offerta dei servizi. Sulla base di tali premesse l'Ente dispone una proroga definita "tecnica" al 30 ottobre 2025 mediante il rilascio di una licenza temporanea, in attuazione delle linee di indirizzo adottate dalla Giunta con Deliberazione del 15 maggio 2025, n. 67.

Con il medesimo Avviso, l'Ente rende noto "*che entro il 31 marzo 2026 [...] provvederà ad aggiudicare le procedure di affidamento secondo quanto disposto dall'art. 4, Legge 5 agosto 2022, n. 118*".

¹ Nello specifico: Tar Lazio - Latina, Sezione II, sentenza n. 742 del 20 novembre 2024; Tar Campania - Napoli, Sezione VII, sentenza n. 513 del 20 gennaio 2025; TAR Campania - Napoli, Sezione VII, sentenza n. 365 del 14 gennaio 2025; Tar Campania - Salerno, sentenza n. 122 del 17.01.2025 e Consiglio di Stato, Sezione II, sentenza n. 517 del 23 gennaio 2025.

Al riguardo, l’Autorità ritiene, sulla base dei propri numerosi interventi che hanno investito anche il Comune di Sapri volti a censurare le proroghe ingiustificate delle concessioni in essere², che l’operato dell’Ente sollevi diverse criticità dal punto di vista concorrenziale.

Infatti, nonostante l’inequivocabile pronuncia del TAR Salerno n. 122/2025, nell’ambito del giudizio in cui il Comune è risultato soccombente, - che ha confermato l’obbligo di disapplicazione della normativa nazionale che prevede proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime, in quanto in contrasto con la disciplina euro-unitaria, l’Ente ha deliberato di ricorrere a una ulteriore proroga della validità delle concessioni in essere, piuttosto che dare seguito a procedure di gara rispettose dei principi di concorrenza, equità, trasparenza e non discriminazione.

Anche la definizione di proroga “tecnica” adottata dall’Ente non trova giustificazione nel caso di specie, in quanto il Comune non ha dato avvio ad alcuna procedura selettiva per l’assegnazione delle concessioni, limitandosi a prevedere astrattamente l’aggiudicazione delle procedure di affidamento entro il 31 marzo 2026.

L’Autorità ritiene che la decisione di prorogare la validità delle concessioni per garantire la continuità della stagione in essere, oltre a costituire una palese elusione dell’obbligo conformativo sancito dal giudice amministrativo di primo grado, violi i principi generali a tutela della concorrenza espressi dall’articolo 49 TFUE e dall’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2006/123/CE (c.d. “Direttiva Servizi”). La decisione di ritardare l’applicazione della normativa euro-unitaria e l’apertura alla concorrenza del mercato, infatti, impedisce di cogliere i benefici che sarebbero derivati dal compimento delle procedure a evidenza pubblica finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni venute a scadenza³.

Al riguardo, si sottolinea, infatti, che sia il giudice nazionale⁴ quanto quello unionale⁵ abbiano affermato l’obbligo di procedere con gare a evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in applicazione dei principi generali a tutela della concorrenza espressi dalle norme euro-unitarie richiamate.

L’Autorità ritiene pertanto che il Comune di Sapri, piuttosto che prorogare ulteriormente la durata delle concessioni demaniali marittime in essere, avrebbe dovuto, in attuazione dei principi concorrenziali e di quanto disposto dal giudice amministrativo, avviare le procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni in esame, nel rispetto dei principi di concorrenza, equità, trasparenza e non discriminazione. Ciò tenuto conto dell’obbligo di conformazione ai

² Cfr. AS1994 - *Comune di Sapri (SA) - Proroga concessioni demaniali marittime con finalità Turistico-ricreative*, in Bollettino n. 25/2024, nonché le segnalazioni di carattere generale AS2029 - *Proroga delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive*, in Bollettino n. 32/2024; AS1730 - *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021*, in Bollettino n. 13/2021, e AS1550 - *Concessioni e criticità concorrenziali*, in Bollettino n. 48/2018. Nel corso del 2024 e del corrente anno, L’Autorità ha, inoltre, invitato molteplici amministrazioni comunali a disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento delle determinazioni di proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative per contrasto delle stesse con l’articolo 49 TFUE e con l’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE.

³ Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 17 del 9 novembre 2021, , secondo cui le concessioni demaniali, oltre il 31 dicembre 2023, “*anche in assenza di una disciplina legislativa, [...] cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento U.E.*”.

⁴ Cfr. Consiglio di Stato, sentenze n. 4479, n. 4480 e n. 4481 del 20 maggio 2024, e, da ultimo, sentenza n. 10131 del 16 dicembre 2024,.

⁵ Cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 20 aprile 2023, *AGCM (Comune di Ginosa)*, C-348/2022, EU:C:2023:301.

principi e alle disposizioni euro-unitari e al correlato obbligo di disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con il diritto dell'Unione europea⁶.

Infine, con riferimento al richiamo ai criteri e requisiti di cui all'articolo 4 della legge n. 118/2022 si ribadisce⁷ che la nuova normativa prevede un evidente *favor* nei confronti dei soggetti titolari di concessione, in relazione tanto ai criteri di valutazione delle offerte, quanto alla previsione di un indennizzo per il concessionario uscente, ponendosi anche sotto tale aspetto in contrasto con i principi della libera concorrenza⁸.

Alla luce di quanto rappresentato, l'Autorità ritiene che l'ulteriore proroga disposta dal Comune di Sapri al 30 ottobre 2025 dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative si ponga in contrasto con l'articolo 49 TFUE, in quanto limita ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 12 Direttiva Servizi.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990 il Comune di Sapri dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di Sapri al parere motivato espresso dall'Autorità ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, relativo all'Avviso Pubblico del Comune di Sapri pubblicato in Albo Pretorio il 25 maggio 2025, avente a oggetto "Riordino ed efficacia delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi della Legge 14 novembre 2024, n. 166, di conversione del D.L. 16 settembre 2024, n. 131".

L'Autorità, il 5 agosto 2025, ha deliberato di rendere un parere motivato al Comune di Sapri, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge n. 287/1990, in merito all'Avviso Pubblico del Comune di Sapri pubblicato in Albo Pretorio il 25 maggio 2025, avente a oggetto "Riordino ed efficacia delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi della Legge 14 novembre 2024, n. 166, di conversione del D.L. 16 settembre 2024, n. 131", trasmesso con una segnalazione pervenuta il 20 giugno 2025.

⁶ Al riguardo, si rappresenta che con una recente sentenza il TAR Liguria ha affermato che le disposizioni introdotte nella legge n. 118/2022 dal d.l. n. 131/202, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2024 "non rappresentino altro che ulteriori proroghe della durata delle concessioni demaniali marittime, illegittime, in quanto contrastanti con l'art. 12 della Direttiva, dunque disapplicabili" (sentenza n. 869 del 14 dicembre 2024).

⁷ Cfr. parere S4945B comunicato il 22 maggio 2025.

⁸ Cfr., in tema di indennizzo, il parere reso in sede consultiva dal Consiglio di Stato n. 634 del 22 luglio 2025.

Nel proprio parere, l'Autorità ha ritenuto che il Comune di Sapri, piuttosto che prorogare la validità delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, avrebbe dovuto indire procedure di gara rispettose dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione. In particolare, secondo l'Autorità il predetto provvedimento si pone in contrasto con i principi e con la disciplina euro-unitaria di cui all'art. 49 TFUE e all'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi) nella misura in cui impedisce il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

A seguito della ricezione del predetto parere motivato, il 13 agosto 2025, il Comune di Sapri ha fornito un riscontro all'Autorità, integrato il 20 agosto 2025, con cui ha confermato la legittimità del provvedimento contestato.

Pertanto, preso atto del mancato adeguamento dell'Amministrazione comunale al suddetto parere motivato, l'Autorità, nella propria riunione del 3 settembre 2025, ha disposto di impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente il provvedimento in oggetto.

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXV- N. 37 - 2025

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
